

DECRETO DIRIGENZIALE N. 63 del 9 giugno 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TRASPORTI E VIABILITA' SETTORE DEMANIO MARITTIMO - NAVIGAZIONE - PORTI, AEROPORTI E OPERE MARITTIME - Pubblicità, trasparenza e concorrenza dei procedimenti amministrativi in materia di demanio marittimo

PREMESSO

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- che con l'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, di modifica dell'art. 105, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 112/1998, sono conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- che tra le medesime funzioni rientrano anche quelle inerenti la disciplina dell'uso delle aree demaniali marittime comprese negli ambiti portuali;
- che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 e del citato art. 105, comma 2, lettera l), d. lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale.

LETTI

- l'art. 37, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (cd. Codice della Navigazione, di seguito denominato Cod. Nav.), che indica i criteri in base ai quali comparare istanze concorrenti per il rilascio di concessioni demaniali marittime, fatto salvo il cd. diritto d'insistenza;
- l'art. 45bis Cod. Nav., secondo cui il concessionario può essere autorizzato dalla P.A. concedente ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione;
- l'art. 46 Cod. Nav. e l'art. 30, d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (cd. Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, di seguito denominato Reg. Cod. Nav.), ai sensi del quale il concessionario può essere autorizzato dalla P.A. concedente ad essere sostituito da altri nel godimento della concessione;
- l'art. 24 Reg. Cod. Nav., secondo cui ogni variazione nell'estensione della zona concessa può essere consentita mediante concessione demaniale marittima suppletiva.

ATTESO

- che già il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 all'art. 3 ha disposto che ogni contratto della P.A. da cui derivi un'entrata o una spesa deve essere preceduto da una gara, salvo che non ricorrano le ipotesi eccezionali in cui si possa far ricorso alla trattativa privata;
- che il sistema comunitario e nazionale è improntato ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, che impongono ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati a contrattare con la P.A. o ad acquisire da essa vantaggi;
- che la comunicazione della Commissione europea del 12/04/2000, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. C 121 del 29/04/2000, come richiamata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Comunitarie n. 945 del 01/03/2002, ha chiarito che i principi di evidenza pubblica vanno applicati, in quanto dettati in via diretta e *self-executing* dal Trattato CE, anche alle fattispecie non interessate da specifiche disposizioni comunitarie che impongano procedure competitive puntualmente regolate quali, più in generale, i contratti pubblici e le ipotesi di partenariato pubblico-privato, sia esso contrattuale che istituzionalizzato;
- che tali principi si applicano, pertanto, sia ai contratti pubblici che alle concessioni di pubblici servizi, fatte salve specifiche e residuali eccezioni, quale quella dell'*in house providing*, come rigorosamente delineato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dalla giurisprudenza amministrativa e contabile italiana;
- che l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2008 ha affermato l'immediata e generale operatività dei suddetti principi alle concessioni di servizi, agli appalti sottosoglia e ai contratti diversi dagli appalti tali da suscitare l'interesse concorrenziale delle imprese e dei professionisti,

nonché, infine, alle stesse concessioni di beni pubblici di rilevanza economica, dichiarando nel caso di specie l'illegittimità dell'affidamento diretto di un servizio ad una società mista il cui socio privato era stato scelto con gara;

- che, secondo la giurisprudenza amministrativa, tali principi si applicano anche nella materia delle concessioni di beni, quali quelli del demanio marittimo. In particolare, sono sottoposte ai principi di evidenza le procedure di rilascio e di rinnovo di concessione demaniale marittima e di ampliamento della zona in concessione, in quanto con esse si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione.

RITENUTO

- necessario che la Regione Campania, nell'esercizio delle proprie competenze, persegua i principi di trasparenza, concorrenza e non disparità di trattamento, rendendo note, con adeguati mezzi di pubblicità, le istanze per il rilascio o rinnovo di concessioni demaniali marittime, per l'ampliamento della zona oggetto di concessione, per l'ottenimento, da parte dei concessionari, dell'autorizzazione al subingresso o all'affidamento a terzi di attività oggetto della concessione;
- che tali principi debbano essere osservati anche dai concessionari enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, che possono essere autorizzati ad essere sostituiti da terzi nel godimento della concessione o ad affidare a terzi le attività oggetto della concessione solo se i subentranti o gli affidatari sono stati individuati con procedure ad evidenza pubblica.

VISTI

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);
- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la l. 16 marzo 2001, n. 88;
- la l. Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la l. 5 giugno 2003, n. 131;
- il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 182;
- le d.G.R. n. 5490/2002, n. 466/2004, n. 504/2005 e n. 395/2006;
- la comunicazione della Commissione europea del 12/04/2000, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. C 121 del 29/04/2000;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche Comunitarie n. 945 del 01/03/2002;
- le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 362/2007, 7616/2005 e 168/2005 e Ad. Plen. n. 1/2008.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

Art. 1

Ambito d'efficacia

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi riguardanti i porti di competenza della Regione Campania.
2. Il presente decreto rappresenta, inoltre, provvedimento di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative svolte dai Comuni campani sul demanio marittimo non portuale di loro competenza.

Art. 2

Pubblicità delle istanze

1. Ai sensi dell'art. 18, Reg. Cod. Nav., al fine di acquisire osservazioni o domande concorrenti, sono pubblicate presso l'Autorità marittima e il Comune territorialmente competenti, per un periodo di 15 giorni, le istanze presentate alla Regione Campania aventi ad oggetto:
 - a. il rilascio di concessione demaniale marittima;

- b. il rinnovo di concessione demaniale marittima;
 - c. l'estensione della zona demaniale concessa;
 - d. l'autorizzazione al subingresso;
 - e. l'autorizzazione all'affidamento a terzi delle attività comprese nella concessione.
2. Della pubblicazione di cui al comma 1 è data notizia sulla pagina web dell'Urp della Regione Campania, nella sezione "Demanio marittimo – Avvisi *on line*".
 3. I Comuni costieri pubblicano, ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav., le istanze relative a procedimenti amministrativi sul demanio marittimo di propria competenza, dandone la più ampia diffusione anche mediante notizia sul proprio sito web.

Art. 3

Trasparenza e concorrenza nelle ipotesi degli artt. 45bis e 46 Cod. Nav.

1. Al fine di consentire la trasparenza, la non discriminazione, la parità di trattamento e la concorrenza tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, i concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano di essere autorizzati ai sensi dell'art. 46 Cod. Nav. ad essere sostituiti da altri nel godimento della concessione, o ai sensi dell'art. 45bis Cod. Nav. ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il soggetto subentrante o affidatario con procedure ad evidenza pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza.

Art. 4

Norme finali

1. Il presente decreto esplica i suoi effetti anche nei confronti dei procedimenti in corso alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.
2. Copia del presente decreto è inviata al Settore Stampa e documentazione, nonché alle Capitaneerie di Porto operanti sul territorio regionale e ai Comuni territorialmente competenti per adeguata conoscenza e per le opportune forme di pubblicità e diffusione.

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto